

***Appendice A: Direttiva Ministeriale e obiettivi operativi***



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2012-0012583 del 28/05/2012

Pratica N°: .....

Ref. Mittente: .....

Alla Commissione Tecnica Di Verifica  
Dell'Impatto Ambientale - VIA VAS  
c.a. Pres. Ing. Monteforte Specchi  
c.a. Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres  
SEDE

ISPRA Istituto Superiore Per La Protezione E  
La Ricerca Ambientale  
c.a. Dr. Stefano La Porta  
Via V. Brancati 48  
00144 Roma RM

DIVISIONE II<sup>^</sup> - Sistemi Di Valutazione  
Ambientale - DVA  
c.a. Dr. Ing. Carlo Riggio  
c.a. Dr. Geol. Carlo Di Gianfrancesco  
c.a. Ing. Antonio Venditti  
c.a. Arch. Elisabetta Strano  
c.a. Arch. Monica Torchio  
c.a. Sig. Silvia Verdolini  
SEDE

**OGGETTO: Costituzione Gruppo di Lavoro "Sistematizzazione del procedimento  
di Verifica di Attuazione delle opere di Legge Obiettivo".**

Nell'ambito degli obiettivi operativi per l'attuazione di quelli strategici e/o strutturali di cui alla "Direttiva Generale sull'amministrazione e sulla gestione per l'anno 2012", è stato assegnato alla Divisione II<sup>^</sup>, l'obiettivo operativo 18.003.48.3, inerente alla sistematizzazione del procedimento di "Verifica di Attuazione opere di Legge Obiettivo ex D. Lgs. 163/2006, art. 185, cc. 6 e 7".

A tal fine è costituito il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Dr. Geol. Carlo Di Gianfrancesco e in collaborazione con l'ing. Antonio Venditti, l'Arch. Monica Torchio, l'Arch. Elisabetta Strano e la Sig.ra Silvia Verdolini, che dovrà sulla base di una ricognizione delle informazioni inerenti ai procedimenti di Verifica di Attuazione, conclusi ed in corso, e attraverso il confronto con i

Ufficio Mittente: Div. II VIA - Sezione L.O. - Problematiche Territoriali e OO.AA.  
Funzionario responsabile: digianfrancesco.carlo@minambiente.it - tel. 0657225931  
DVA-2VA/2012-0012583.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040  
e-mail: dva@minambiente.it

soggetti interessati o coinvolti nelle dette procedure, operare un esame finalizzato alla sistematizzazione del procedimento di Verifica di Attuazione delle opere di Legge Obiettivo, e predisporre la proposta di Documento da sottoporre alla firma del Direttore Generale.

Nello spirito di una opportuna sinergia nell'azione, nel ritenere opportuno avviare un confronto con codesta Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale e con codesta ISPRA ai fini di una congiunta analisi, si invitano i soggetti in indirizzo a voler comunicare alla scrivente Direzione il nominativo ed i riferimenti per contatti (telefono; mail) di uno o più soggetti per la partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro, al fine di convocare la prima riunione organizzativa che sarà concordata per le vie brevi.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Mariano Grillo

PROGRAMMAZIONE 2012				Obiettivo operativo		18.003.48.3	
CDR	5	Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali				PESO OB. OPER. %	15
PRIORITA' POLITICA							
MISSIONE							
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)							
PROGRAMMA							
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (018.003)							
Obiettivo strutturale 18.003.48:		Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)					
Responsabile del CDR: Dott. Mariano Grillo				Resp. ob. op.: Dott. Ing. Carlo Riggio			Divisione: II
Descrizione dell' Obiettivo operativo							
Obiettivo operativo 18.003.48.3: Analisi del monitoraggio ambientale dell'opera di Legge Obiettivo in fase di realizzazione.							
Data di inizio:		01/01/2012	Data completamento:		31/12/2012		
Altre strutture/soggetti coinvolti:			ISPRA - CTVIA				
Programma d'azione: FASI							
Peso %	Attività		Prodotto	Indicatore	Tipo indicatore	realizzazione al	
100						I° sem.	II° sem.
(campo da valorizzare in sede di monitoraggio)							
FASE 1							
30	Ricognizione di informazioni ai fini della sistematizzazione del procedimento di verifica sulla corretta realizzazione delle Opere di Legge Obiettivo		Incontri	Numero incontri	numerico	100%	0%
FASE 2							
30	Attività di confronto con i soggetti interessati e predisposizione del Documento di analisi "Verifiche di Attuazione Opere di legge Obiettivo, ex D. lgs. 163/2006, art. 185, cc. 6 e 7, e ss.mm.ii.".		Incontri	Numero incontri	numerico	40%	60%
FASE 3							
40	Predisposizione della bozza definitiva del Documento di analisi "Verifiche di Attuazione Opere di legge Obiettivo, ex D. lgs. 163/2006, art. 185, cc. 6 e 7, e ss.mm.ii.".		Predisposizione n. 1 documento	Numero documenti	numerico	0%	100%

**Appendice B: Caratteristiche generali dei diversi procedimenti di valutazione ambientale di Legge Obiettivo, ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..**

Tipologia procedimento	Contenuti	Tempi	Provvedimento ministeriale
<b>Istruttoria VIA Speciale</b> (art. 182)	Accertamento della compatibilità ambientale dell'opera: <ul style="list-style-type: none"> <li>progetto preliminare (ex art. 165)</li> <li>progetto definitivo (ex art. 166)</li> <li>varianti localizzative al progetto approvato (ex art.167)</li> </ul>	60 gg per l'istruttoria tecnica dall'apertura del procedimento	Nota a firma Ministro sulla base del Parere di valutazione di impatto ambientale della CTVA <sup>1</sup>
<b>Variante Tecnica</b> (art. 169)	Verifica che le varianti apportate (sia in fase di progettazione esecutiva che di realizzazione dell'intervento) al progetto autorizzato possano essere approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore	45 gg dalla presentazione dell'istanza	Determina dirigenziale
<b>Verifica di ottemperanza</b> (art. 185, c. 4 e 5)	Verifica della rispondenza del progetto definitivo al preliminare ( <b>I fase</b> ) e dell'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di accertamento della compatibilità ambientale ( <b>II fase</b> )	entro 30 gg dall'apertura del procedimento (I fase)  entro 60 gg dall'apertura del procedimento (II fase)	Determina dirigenziale
	Verifica dell'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale (su progetto definitivo)	entro 60 gg dall'apertura del procedimento	Determina dirigenziale
<b>Verifica di attuazione</b> (art. 185, c. 6 e 7)	Verifica dell'attuazione dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale in fase di realizzazione e di esercizio delle opere	Non normati	Determina dirigenziale

<sup>1</sup> Al termine dell'istruttoria di competenza della Commissione, il parere di compatibilità ambientale viene inoltrato a cura del Ministero dell'Ambiente al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (Amministrazione procedente) e al Presidente della Regione competente. Il MIT formula la relazione istruttoria per l'esame del CIPE che emana con propria delibera il giudizio di compatibilità ambientale.

***Appendice C: Natura e contenuti valutativi del procedimento di Verifica di Attuazione art. 185, c. 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..***

( Fonte CVIA Speciale - documento interno di lavoro - maggio 2006)

Per le opere di Legge Obiettivo la verifica di compatibilità ambientale si estende anche a tutti i processi della fase attuativa del progetto, mediante il procedimento di **Verifica di Attuazione**.

Il procedimento di Verifica di Attuazione ex D.Lgs. 163/2006 si esplicita attraverso i controlli e le verifiche da parte della Commissione su:

- Progetto esecutivo
- Realizzazione dell'opera
- Varianti in corso d'opera
- Collaudi.

Si riporta nel seguito una breve sintesi degli adempimenti di competenza del Soggetto Aggiudicatore oggetto di verifiche da parte della Commissione.

**Progetto esecutivo**

Il progetto esecutivo (PE), come previsto dal comma 7 dell'art. 185 del D.Lgv. 163/06 e s.m.i., ai fini dei controlli di cui al comma 6 del medesimo D.Lgv. va sottoposto a verifica che *“non siano state introdotte modifiche che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, ovvero violazioni degli impegni presi in sede di VIA ed in sede di verifica di ottemperanza sul progetto definitivo”*.

Ai fini della verifica di cui al punto precedente, il PE dovrà comprendere tutti i documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'Allegato XXI al 163/06 ed in particolare:

- Manuale di Gestione Ambientale dei Cantieri (art. 19 comma 1 lettera g)
- Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) (art. 19 comma 1 lettera h)

- Redazione del capitolo della Relazione Generale del progetto esecutivo in cui si descrive la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del PMA, nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 (art. 20 comma 3)
- Redazione delle relazioni specialistiche: Progetto di Monitoraggio Ambientale relativo al PE e Manuale del SGA dei cantieri (art. 21 comma 3 lettere a) e b))
- Redazione degli elaborati di tutte le lavorazioni necessarie per il rispetto delle prescrizioni (di tipo ambientale) disposte dagli organismi (ambientali) competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi (art. 22 comma 1 lettera e))
- Redazione degli elaborati di tutti i lavori da eseguire (art. 22 lettera f)) per soddisfare le esigenze di cui all'art. 11 comma 6 ed in particolare le opere ed i lavori necessari per evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere.

### **Realizzazione dell'opera**

Nel corso dei Lavori, la Commissione VIA vigila affinché *“non vi siano violazioni degli impegni presi, ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale. In caso contrario la Commissione riferisce al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349”* (art 185 comma 6 del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i.).

Per lo svolgimento di tale attività la Commissione compie periodici sopralluoghi e convoca riunioni presso il Ministero, interloquendo con il Responsabile Ambientale (RA).

Il RA, come indicato nelle “Linee guida per il PMA” redatte dal Ministero dell'Ambiente, ha i seguenti compiti e responsabilità:

- costituisce, per le attività previste dal PMA e per tutta la loro durata, l'interfaccia operativa della Commissione Speciale VIA;

- svolge il ruolo di coordinatore tecnico-operativo delle attività intersettoriali, assicurandone sia l'omogeneità che la rispondenza al PMA approvato;
- verifica che tutta la documentazione tecnica del monitoraggio ambientale, predisposta dagli specialisti di ciascuna componente e/o fattore ambientale, sia conforme con:
  - ✓ i requisiti indicati nel PMA;
  - ✓ le istruzioni e le procedure tecniche previste nel PMA;
  - ✓ gli standard di qualità ambientale da assicurare;
- produce documenti di sintesi destinati alla Commissione Speciale VIA (rapporti tecnici periodici semestrali di avanzamento delle attività, rapporti annuali).

Gli strumenti tecnici attraverso i quali la Commissione verifica il rispetto degli standard ambientali sono:

- il Monitoraggio Ambientale
- il Sistema di Gestione Ambientale

### **Varianti in corso d'opera**

Le varianti al progetto approvato dal CIPE che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, sono approvate esclusivamente dal Soggetto Aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino sostanziali modifiche (ambientali), in caso contrario sono approvate dal CIPE. (art. 169 comma 3 del D.Lgv. 163/2006 e s.m.i.). Il Soggetto aggiudicatore, se l'opera è soggetta a VIA informa della variante anche il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali che, in caso di modifiche ritenute significative, hanno 45 giorni per rimettere al CIPE le varianti.

### **Collaudi ambientali**

Al termine dei lavori la Commissione VIA effettuerà tutte le verifiche ambientali propedeutiche al rilascio del Parere di chiusura con esito positivo della procedura di Verifica della Attuazione :



- confrontare gli indicatori definiti in sede di previsioni dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) con quelli rilevati nella fase di esercizio dell'Opera;
- controllare i livelli di ammissibilità di tali indicatori;
- verificare l'esatto adempimento delle Prescrizioni e Raccomandazioni emesse nelle varie fasi approvative dei lavori;
- verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione e compensazione;
- verificare la corretta esecuzione ed efficacia del ripristino dei suoli previsto nel SIA, nelle aree temporaneamente occupate in fase di costruzione e destinate al recupero agricolo e/o vegetazionale, l'assenza di danni e/o modifiche fisico/ambientali nelle aree interessate
- verificare il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità ecologica del paesaggio, attraverso verifiche di tipo ecologico-paesaggistico (studio della variazione della stabilità dell'ecomosaico) e di tipo zoologico (studio della connettività ecologica riferita ai principali gruppi faunistici dell'area – cfr. anche cap. 4 “*Vegetazione, Flora, Fauna, Ecosistemi*”);
- verificare l'assimilazione paesaggistico-culturale dell'Opera nel contesto locale, inclusa l'accettazione (*gradimento* e *godimento*) da parte delle comunità locali e l'inserimento della nuova presenza in azioni di valorizzazione dei paesaggi tradizionali locali, ovvero di pianificazione, trasformazione, creazione consapevole e sostenibile di nuovi paesaggi.

**Appendice D: Riferimenti normativi e procedurali delle valutazioni ambientali per le opere strategiche di Legge Obiettivo, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.**

Nel presente allegato sono stati raccolti i principali riferimenti normativi e procedurali utilizzati per il corretto inquadramento della procedura di **Verifica di Attuazione**.

Per gli **aspetti normativi** si riportano in stralcio, in particolare, i principali articoli del D.Lgs. n. 163/2006 che disciplinano la VIA Speciale e gli allegati che definiscono i contenuti della documentazione da esaminare del corso della procedura di Verifica di Attuazione.

Per gli **aspetti procedurali** e la prassi operativa, si riporta in stralcio il regolamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale, nonché alcuni strumenti di lavoro adottati nel corso degli anni.

## Disciplina normativa

**D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163**

**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.)

### **Capo IV**

**Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi**

#### **Sezione I**

**Infrastrutture e insediamenti produttivi**

**161. Oggetto e disciplina comune applicabile.**

**(art. 1, commi da 1 a 6, D.Lgs. n. 190/2002)**

1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'*articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443*. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

[...]

6. Salvo quanto previsto dalla *legge 21 dicembre 2001, n. 443* e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:

- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

**162. Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi.**  
**(art. 1, co. 7, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)**

1. Salve le definizioni di cui all'articolo 3, ai fini di cui al presente capo:

a) programma è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'*articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443*;

b) Ministero è il Ministero delle infrastrutture;

c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e insediamenti produttivi inseriti nel programma;

d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui all'articolo 161 comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;

e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;

f) CIPE è il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;

g) affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;

h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto.

**165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione.  
(art. 3, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)**

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione della lista di cui all'articolo 175, comma 1 <sup>(1)</sup>.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore <sup>(2)</sup>.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei

soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare <sup>(3)</sup>.

5. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi <sup>(4)</sup>.

5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato <sup>(5)</sup>.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.

7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'*articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (6).

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'*articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.



10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI <sup>(7)</sup>.

-----  
(1) Comma così modificato dal n. 1) della lettera r) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(2) Comma così modificato dal n. 2) della lettera r) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 7 dello stesso articolo 4.

(3) Comma così modificato prima dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 4-quater, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti previsti dal comma 3 dello stesso articolo 4-quater, e poi dal numero 2-bis) della lettera r) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dello stesso articolo 4, D.L. n. 70 del 2011.

(4) Comma così modificato dal numero 2-ter) della lettera r) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dello stesso articolo 4, D.L. n. 70 del 2011.

(5) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera r) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 8 del citato art. 4.

(6) Comma aggiunto dal n. 4) della lettera r) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Vedi, anche, il comma 9 del citato art. 4.

(7) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

#### **166. Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera.**

**(art. 4, D.Lgs. n. 190/2002)**

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte



di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare <sup>(8)</sup>.

4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità <sup>(9)</sup>.

4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 <sup>(10)</sup>.

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato <sup>(11)</sup>.

5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera <sup>(12)</sup>.

---

**(8)** Comma così modificato prima dal n. 1) della lettera h) del comma 1 dell'art.4-quater, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti previsti dal comma 4 dello stesso articolo 4-quater, e poi dal n. 1) della lettera s) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, modificato dalla relativa legge di conversione, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 10 dello stesso articolo 4. Vedi, inoltre, il comma 10-bis del citato art. 4, D.L. n. 70 del 2011.

**(9)** Comma così modificato prima dal n. 2) della lettera h) del comma 1 dell'art.4 - quater, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti previsti dal comma 5 dello stesso articolo 4-quater, e poi così sostituito dal numero 1-bis) della lettera s) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dello stesso articolo 4, D.L. n. 70 del 2011.

(10) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera s) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Vedi, anche, il comma 11 del citato art. 4.

(11) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera s) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dello stesso articolo 4, D.L. n. 70 del 2011.

(12) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera s) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dello stesso articolo 4, D.L. n. 70 del 2011.

### **167. Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti.**

**(art. 4 bis, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)**

1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.

4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.

5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai

Sistematizzazione del procedimento di Verifica di Attuazione delle opere di Legge Obiettivo

predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità <sup>(13)</sup>.

6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.

7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare <sup>(14)</sup>.

8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.

9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 166 <sup>(15)</sup>.

---

**(13)** Comma così modificato dal numero 01) della lettera t) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dello stesso articolo 4, D.L. n. 70 del 2011.

(14) Comma aggiunto dal n. 1) della lettera t) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(15) Comma così modificato dal n. 2) della lettera t) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 10 dello stesso articolo 4.

#### **169. Varianti.**

**(art.4 quater, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)**

1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 185.
2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, e successive modificazioni <sup>(16)</sup>.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.

7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalità dell'articolo 166 e seguenti.

-----  
(16) Comma così modificato dalla lettera v) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

## **Sezione II**

### **Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere**

#### **182. Campo di applicazione.**

**(art. 17, D.Lgs. n. 190/2002)**

1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.

2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165.

5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.



### **183. Procedure.**

**(art. 18, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)**

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379.

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.

3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture nonché, per le opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 184.

6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è

demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4.

#### **184. Contenuto della valutazione di impatto ambientale.**

**(art. 19, D.Lgs. n. 190/2002)**

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

2. [Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria] <sup>(17)</sup>.

3. [La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato] <sup>(18)</sup>.

---

(17) Comma abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 9, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

(18) Comma abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

### **185. Compiti della commissione speciale VIA.**

**(art. 20, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)**

1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La commissione:
  - a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;
  - b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria <sup>(49)</sup>.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli *articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349*.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta



dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.

8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale.

-----

**(19)** Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, *D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

## **Documentazione Correlata alla Verifica di Attuazione**

### **Allegato XXI del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163**

#### **Sezione III Progetto esecutivo**

##### **19. Documenti componenti il progetto esecutivo.**

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisori. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi di cui all'articolo 166 del codice. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piani di sicurezza e di coordinamento;
- g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;
- h) progetto di monitoraggio ambientale;
- i) computo metrico estimativo.

##### **20. Relazione generale del progetto esecutivo.**

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. La relazione contiene l'attestazione della rispondenza al progetto definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.

## **21. Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale.**

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

2. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:

a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;

b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (*Regolamento (CE) n. 761/2001*) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

## **22. Elaborati grafici del progetto esecutivo.**

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all'articolo 11, comma 6, del presente allegato;

g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.

2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, e comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

### **23. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.**

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
  - a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
    - 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;
    - 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo-posizione e lunghezza delle saldature;
    - 3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione;
  - b) la relazione di calcolo contenente:
    - 1) l'indicazione delle norme di riferimento;
    - 2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
    - 3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
    - 4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
  - a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
  - b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

#### **24. Piano di manutenzione dell'opera.**

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento comprese le opere connesse di mitigazione e compensazione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici, con particolare riguardo alle opere che possono avere riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sull'ambiente, comprese le opere di mitigazione e compensazione ambientale. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza e di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo quattro sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene;

d) il sottoprogramma relativo all'attività di monitoraggio ambientale post-opera, per l'esecuzione di quanto indicato nel progetto di monitoraggio ambientale, ove previsto.

8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.

## **25. Piani di sicurezza e di coordinamento.**

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

## **26. Computo metrico-estimativo definitivo.**

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'aggiornamento del computo metrico-estimativo del progetto definitivo, per le sole parti d'opera computate a misura che avessero subito modifiche, rispetto al progetto definitivo, a seguito di eventuali indagini integrative ovvero per le parti di opera computate a corpo, soggette a variazioni a termini di contratto.

**Aspetti procedurali: Regolamento della Commissione Tecnica  
di Verifica dell'Impatto ambientale - VIA e VAS.**

Nel seguito si riporta uno stralcio del decreto GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2012, che disciplina le attività della Commissione. In neretto, le indicazioni riguardanti la procedura di Verifica di Attuazione.

**GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2012 – stralcio**

[...]

**Art. 1**

**Organizzazione e funzionamento della Commissione**

1. L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS istituita con D. P. R. n.90 del 14 maggio 2007, sono disciplinati dalle disposizioni del presente Decreto.

**Art. 2**

**Compiti della Commissione**

1. La Commissione svolge, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n°90, i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, e successive modifiche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed esprime il proprio parere motivato sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale;

**b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;**

c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che adotta il conseguente provvedimento

2. In attuazione dei propri compiti la Commissione:

a) provvede a verificare, ove richiesta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la sussistenza delle condizioni per l'esclusione dalla procedura di



valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti relativi agli interventi di modifiche di opere già esistenti di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla base dei criteri di selezione stabiliti nell'allegato 3 della direttiva CE/97/11, nonché per i progetti relativi agli interventi di modifiche di opere già esistenti di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377;

b) provvede alla verifica preventiva (screening) di piani e programmi;

**c) provvede a verificare il rispetto, nel progetto definitivo e/o esecutivo, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di accertamento della compatibilità ambientale e di accertare la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato;**

**d) svolge le attività tecnico - istruttorie di verifica sulla reale attuazione dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale durante le successive fasi realizzative e di esercizio delle opere e degli impianti, mediante azioni di verifica e controllo comportanti anche sopralluoghi in corso d'opera;**

e) provvede a valutare l'impatto sull'ambiente ed a verificare la necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale per le varianti di cui all'art. 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

**f) fornisce le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, ai sensi del comma 7 dell'art. 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;**

g) provvede alle attività relative alla fase preliminare (scoping), ove attivata, allo scopo di definire le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale o nel rapporto ambientale;

3. h) esprime pareri, su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in relazione all'impatto ambientale di programmi, piani, opere ed interventi;
4. i) esprime pareri in tutti gli altri casi previsti da leggi dello Stato.

[.....]

#### Art. 8. Sottocommissioni

1. Nell'ambito della Commissione sono costituite le Sottocommissioni:
  - a) Sottocommissione VIA;
  - b) Sottocommissione VAS;
  - c) Sottocommissione VIA Speciale;
2. Alla Sottocommissione VIA sono assegnati in sede di prima applicazione trentacinque Commissari, alla Sottocommissione VIA Speciale dieci Commissari ed alla Sottocommissione

Sistematizzazione del procedimento di Verifica di Attuazione delle opere di Legge Obiettivo



VAS quindici Commissari. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede alla modifica del numero dei Commissari assegnati a ciascuna Sottocommissione.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentito il Ministero delle Infrastrutture, sono individuati tra i Commissari nominati ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 14 maggio 2007 n. 90, quelli da assegnare alla Sottocommissione VIA Speciale;
4. L'assegnazione dei Commissari alle Sottocommissioni VIA e VAS è disposta dal Presidente, sentiti gli interessati ed acquisite le eventuali osservazioni del Segretario;
5. Le Sottocommissioni possono riunirsi ed approvano, salvo i casi previsti dal precedente art. 6, in modo autonomo:

a) La Sottocommissione VIA e VAS:

- la relazione istruttoria sui progetti e le relative proposte di parere;

b) La Sottocommissione VAS:

- la relazione istruttoria sui piani o programmi e le relative proposte di parere;

b) **La Sottocommissione VIA Speciale:**

- la relazione istruttoria sui progetti e le relative proposte di parere;
- **le relazioni tecniche periodiche di verifica e controllo.**

#### Art. 9.

##### Procedure di istruttoria e di verifica

1. Il Comitato di Coordinamento assegna l'istruttoria delle singole domande di pronuncia di compatibilità ambientale ad un gruppo istruttore costituito da almeno tre commissari, individuando il membro referente, nonché per le opere di specifico interesse regionale o provinciale, dai componenti designati dalle regioni o dalle province autonome interessate dall'opera. Con il medesimo provvedimento di assegnazione, il gruppo istruttore viene incaricato di verificare l'ottemperanza ed il rispetto delle prescrizioni e della rispondenza delle opere realizzate al progetto oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale. Il gruppo istruttore è altresì incaricato di verificare eventuali varianti progettuali che dovessero essere trasmesse.
2. **Il Comitato di Coordinamento assegna, a seguito delle istanze presentate da proponente, la verifica sulla reale attuazione dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale ad un gruppo istruttore costituito da almeno tre commissari, individuando il membro referente. Per le opere di specifico interesse regionale o provinciale, il gruppo è integrato dai componenti designati dalle regioni o dalle province autonome interessate dall'opera. Il gruppo istruttore di cui al presente comma provvede altresì a verificare eventuali varianti progettuali che dovessero essere trasmesse nel corso della verifica di attuazione.**
3. Il Comitato di Coordinamento assegna l'istruttoria delle singole procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello

Stato ad un gruppo istruttore costituito da almeno tre commissari, individuando il membro referente.

4. Per particolari necessità di specifiche professionalità possono essere chiamati a far parte dei gruppi istruttori di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituiti nell'ambito di una Sottocommissione, anche Commissari appartenenti ad altra Sottocommissione previo parere favorevole del Coordinatore della Sottocommissione di appartenenza.
5. Il Comitato di Coordinamento può affidare ad uno o più Commissari lo studio di particolari questioni.
6. Il Comitato di coordinamento previo esame preliminare delle richieste pervenute di cui all'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), può procedere, in funzione della complessità delle stesse, a formulare direttamente la risposta o ad affidare l'esame della richiesta e la formulazione della risposta ad uno o più commissari.
7. Il referente ha il compito di assicurare l'efficace coordinamento del suo gruppo istruttore ed il rispetto dei termini temporali previsti dalla normativa vigente per il completamento dell'istruttoria.
8. Il referente comunica al Coordinatore della propria Sottocommissione eventuali questioni insorte durante lo svolgimento delle attività proponendone soluzioni, che, se necessario, le porta a conoscenza del Presidente.
9. Il referente, nel caso in cui il gruppo istruttore ravvisi la necessità di sostanziali integrazioni nella documentazione istruttoria in esame, trasmette la richiesta, per il tramite del Coordinatore della Sottocommissione, alla Direzione Generale, la quale provvede a richiedere al proponente, possibilmente in un'unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
10. Il Coordinatore di Sottocommissione e il referente del gruppo istruttore possono intrattenere rapporti con il proponente su delega del Presidente.
11. Il gruppo istruttore svolge le istruttorie di valutazione e provvede alla stesura delle relazioni tecniche istruttorie e delle proposte di parere, che devono essere trasmesse, mediante strumenti informatici dal referente al Coordinatore di Sottocommissione, di norma sette giorni prima della prevista riunione del Comitato medesimo.
12. Per le valutazioni dell'impatto ambientale, la proposta di parere, di cui al precedente comma, è costituita da una sintetica relazione motivata che, facendo riferimento alla relazione istruttoria, dopo aver illustrato le principali caratteristiche del progetto e le problematiche ambientali connesse alla realizzazione dell'opera, esprime il giudizio sulla rispondenza del progetto in esame con quello oggetto del precedente provvedimento di compatibilità ambientale e sulla ottemperanza alle prescrizioni.
13. Per le verifiche di ottemperanza, la proposta di parere, di cui al comma 11, è costituita, in un unico documento, da una relazione motivata che, dopo aver illustrato le principali caratteristiche del progetto nelle due stesure in esame, esprime il giudizio sulla rispondenza del progetto in esame con quello oggetto del precedente provvedimento di compatibilità ambientale e sulla ottemperanza ed esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni e raccomandazioni del provvedimento di compatibilità ambientale, con chiaro riferimento alle singole prescrizioni. Ai fini della verifica di ottemperanza di progetto definitivo al relativo progetto preliminare per il quale il provvedimento di compatibilità ambientale sia stato

emesso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il parere di ottemperanza è emesso nelle due fasi e nei tempi previsti dal successivo comma 20.

14. **La relazione tecnica di verifica e controllo illustra le attività svolte dal Gruppo istruttore della Commissione ai fini delle verifiche di cui ai successivi commi 21 e 22, analizzando la rispondenza in fase di attuazione al progetto oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale e di successivo atto di ottemperanza e dell'adempimento delle relative prescrizioni. In assenza di eventi significativi, quali violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che possano comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, tale relazione è presentata periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, al Coordinatore di Sottocommissione competente. Ove insorgano problematiche, il referente informa tempestivamente il Comitato di Coordinamento per i successivi adempimenti.**
15. Per le valutazioni ambientali strategiche, la proposta di parere, di cui al comma 11, è costituita da una relazione motivata che, dopo aver illustrato le principali caratteristiche del piano o programma e le problematiche ambientali connesse alla sua realizzazione, esprime, le eventuali proposte di modifica necessarie per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale.
16. Ciascun membro del gruppo istruttore può far annotare, nelle proposte di parere e nelle relazioni, motivate posizioni personali.
17. Nel corso delle attività di valutazione e verifica possono essere richiesti, per il tramite della Direzione Generale, pareri di enti e amministrazioni pubbliche ed organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che si ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria.
18. La proposta di parere, corredata dalla relazione tecnica, dopo l'esame del Comitato di Coordinamento e le conseguenti eventuali modifiche ed approfondimenti da esso richiesti, viene presentata ai Commissari appartenenti alla Sottocommissione di riferimento del gruppo istruttore nel corso di una riunione plenaria della Sottocommissione, convocata dal Coordinatore della stessa, per l'approvazione della relazione tecnica e la definitiva formulazione del parere in questione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria.
19. Limitatamente alle attività relative ai progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, conformemente a quanto previsto dall'art. 185 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la procedura di valutazione è disciplinata secondo le seguenti modalità:
  - a) il parere è reso entro 60 giorni che decorrono dalla data di apertura della procedura di valutazione che è formalmente comunicata al soggetto titolare dal Presidente della Commissione; a tal fine, la relazione istruttoria e la proposta di parere sono trasmesse secondo le modalità di cui al precedente comma 11 in tempo utile per la convocazione degli organi della Commissione;
  - b) ove il Gruppo istruttore ritenga necessario acquisire integrazioni documentali o tecniche al progetto, lo comunica in tempo utile al Coordinatore della Sottocommissione che ne cura l'immediata trasmissione al Presidente della Commissione che provvede, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, entro 30 giorni dalla data di apertura delle procedure a farne richiesta al Proponente; il termine di cui alla lettera a) è sospeso a far data dalla richiesta di integrazioni al soggetto titolare sino alla ricezione delle stesse da parte della Commissione;

c) la procedura si intende conclusa in senso negativo qualora le integrazioni non intervengano entro 30 giorni dalla predetta richiesta, salvo motivata proroga concessa dal Presidente della Commissione.

20. Ai sensi del comma 4 dell' art. 185 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la Commissione:

a) Comunica, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale; il predetto Ministro può disporre, nei 30 giorni successivi alla comunicazione da parte del soggetto giudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso anche ai fini dell'eventuale invio di osservazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. L'aggiornamento del SIA può riguardare la sola parte di opera interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza dei Servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.

b) Esprime, per il tramite della Direzione Generale, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla predetta presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo ai contenuti ed alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al medesimo provvedimento di compatibilità ambientale.

21. **Qualora, a seguito delle ispezioni effettuate nell'ambito delle verifiche ai sensi dell'art. 185 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si riscontrino nella fase di realizzazione, violazione degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la Commissione riferisce per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il presente comma si applica anche al caso di variazioni progettuali intervenute nella fase di progettazione esecutiva.**

22. **Ai fini delle verifiche di cui al comma 6 dell'art. 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4.**

23. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo 166 del D.Lgs. 163/2006 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI.

24. Il Gruppo istruttore incaricato valuta se le varianti trasmesse ai sensi del precedente comma abbiano significativo impatto sull'ambiente e predispone apposito parere, trasmettendolo al Comitato di Coordinamento secondo le modalità di cui al comma 7 in tempo utile per la trasmissione al Ministro affinché lo stesso disponga, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale,

l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento del SIA può riguardare la sola parte di opera interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza dei Servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.

[.....]

### **Aspetti procedurali: manuale operativo predisposto ex CSVIA**

Si allega lo stralcio dell'ultimo documento predisposto dalla Commissione Speciale VIA (aggiornato al maggio 2006) in merito alle prassi operative utilizzate per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica della Verifica di Attuazione.

#### *Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale*

#### **VERIFICA DELL'ATTUAZIONE**

Delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001, n. 443)

[....]

#### *Strumenti per la verifica dell'attuazione*

- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo
- Linee Guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001, n. 443) redatte dalla Commissione Speciale VIA
- Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) - Allegato al progetto definitivo.
- Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) - Allegato al progetto esecutivo.
- Relazione sugli indirizzi preliminari per la definizione del Manuale di gestione ambientale dei lavori e dei cantieri- Allegato al progetto definitivo.
- Manuale di gestione ambientale dei lavori - Allegato al progetto esecutivo.
- Manuale di gestione ambientale dei cantieri - Allegato al progetto esecutivo.
- Delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo.
- Compatibilità ambientale, costituita da:
  - Delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare nel caso di opere approvate ai sensi del D. L.vo 190/2002, art. 3
  - Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio di concerto con il Ministro dei Beni Culturali per le opere approvate in precedenza

#### *Analisi degli strumenti per la verifica dell'attuazione*

##### Progetto definitivo

Il progetto definitivo costituisce il riferimento per la verifica dell'attuazione

La CSVIA esprime al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il proprio parere sulla ottemperanza del Progetto Definitivo ai contenuti e alle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale (art. 20 D.Lgs.190/2002 commi 4 e 5).

Inoltre il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera. E' anche corredato dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale (art. 4 D.Lgs.190/2002).

Sistematizzazione del procedimento di Verifica di Attuazione delle opere di Legge Obiettivo



Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti a mezzo di apposita Conferenza di Servizi (art. 4 comma 2 D.Lgs. 190/2002).

Le integrazioni e modificazioni acquisite in Conferenza di Servizi possono comportare un rifacimento del progetto definitivo e questo sarà sottoposto alla CSVIA oppure le integrazioni e modificazioni possono essere recepite direttamente nel progetto esecutivo.

In quest'ultimo caso si dovrà acquisire il progetto esecutivo con evidenza delle eventuali modifiche e/o integrazioni.

### Progetto esecutivo

Prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico del D.Lgs. 190/2002, ivi compresa l'attestazione di rispondenza tra progetto definitivo ed esecutivo. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse le eventuali varianti progettuali.

La relazione generale del progetto esecutivo contiene, tra l'altro, come previsto dall'allegato tecnico, l'attestazione della rispondenza al progetto definitivo e alle eventuali integrazioni e modificazioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute nel progetto definitivo stesso.

### Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)

Al fine di meglio espletare il proprio compito di verifica dell'attuazione la CSVIA ha ritenuto utile approvare delle Linee Guida per la predisposizione, da parte del Proponente, del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA).

La realizzazione di Opere complesse pone il problema di garantire l'armonizzazione delle stesse con l'ambiente ed il territorio interessato, utilizzando tutte le soluzioni tecnico progettuali, anche innovative, che rendano possibile il conseguimento di tale obiettivo.

La CSVIA ha ritenuto quindi necessario fare riferimento ad un sistema di monitoraggio ambientale, opportunamente esteso a tutte le componenti di interesse, che, attraverso la restituzione di dati continuamente aggiornati, fornisca indicazioni sulle tendenze evolutive e consenta la misura dello stato complessivo dell'ambiente e del verificarsi di eventuali impatti non previsti nella fase progettuale e di SIA.

### Il Progetto di monitoraggio ambientale nel progetto definitivo

Il Proponente, congiuntamente al Progetto definitivo delle opere, deve presentare, in quanto prescritto nel decreto di compatibilità ambientale e previsto nell'allegato al D.Lgs. 190/2002 e successive modifiche, un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA), redatto secondo le "linee guida".

Sistematizzazione del procedimento di Verifica di Attuazione delle opere di Legge Obiettivo

Il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) dovrà attenersi ai criteri seguenti:

a) deve illustrare i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate successivamente per attuare il piano di monitoraggio ambientale (pMA), definito come l'insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle opere;

b) deve uniformarsi ai disposti del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 2004 e successivi eventuali decreti di modifica; in particolare dovranno essere adottati le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto stabilito dalle linee guida nella redazione del PMA si devono seguire le seguenti fasi progettuali: analisi del documento di riferimento e pianificazione delle attività di progettazione; definizione del quadro informativo esistente; identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici; scelta delle componenti ambientali; scelta delle aree da monitorare; strutturazione delle informazioni; programmazione delle attività.

Sul Progetto di Monitoraggio Ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico al D.Lgs. 190/2002 e successive modifiche, le Regioni possono esprimersi sentiti i Comuni e le Province interessati.

#### Il Progetto di monitoraggio ambientale nel progetto esecutivo

La relazione generale del progetto esecutivo illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale e la definizione delle figure responsabili.

Il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo conterrà anche le valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base delle indagini eseguite per questa fase progettuale.

I formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA.

#### Manuale di gestione ambientale dei lavori e dei cantieri.

Il progetto definitivo conterrà, secondo l'allegato al D.Lgs. 190/2002 e successive modifiche, una relazione che riporti gli indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 11001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La relazione generale del progetto esecutivo, secondo l'allegato al D.Lgs. 190/2002 e successive modifiche, conterrà l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il manuale di gestione ambientale dei cantieri deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

#### Delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo

Con apposita Conferenza di Servizi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce le proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali

Sistematizzazione del procedimento di Verifica di Attuazione delle opere di Legge Obiettivo



individuati in sede di progetto preliminare (art.4 comma 3 del D. L.vo 190/2002 e successive modifiche).

Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di Servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo (art.4 comma 4 del D. L.vo 190/2002 e successive modifiche). L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato (art.4 comma 5 del D. L.vo 190/2002 e successive modifiche).

### Compatibilità ambientale

La CSVIA verifica l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento stesso anche in fase di attuazione per le prescrizioni che si riferiscono alla fase esecutiva dell'opera.

### *Delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare*

Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare.

### *Attività della verifica dell'attuazione*

Le attività di verifica sono individuate in:

1. verifica che il progetto esecutivo sia sviluppato conformemente al progetto definitivo approvato, comprese le eventuali modifiche ed integrazioni introdotte in sede di approvazione, e che siano osservate le prescrizioni del decreto parere di compatibilità ambientale e le modifiche ed integrazioni della delibera CIPE;
2. verifica che i lavori, per gli aspetti ambientali, siano eseguiti secondo il progetto approvato;
3. verifica che siano osservate le prescrizioni del parere di compatibilità ambientale e le eventuali modifiche ed integrazioni introdotte in sede di approvazione del progetto definitivo;
4. verifica che vengano eseguite le attività di cui al Progetto Monitoraggio Ambientale e delle risultanze del monitoraggio stesso;
5. verifica che vengano eseguite le attività di cui al Sistema di gestione ambientale.

### Procedure della verifica dell'attuazione

#### Premessa

L'art. 20 comma 6-bis del D. L.vo 190/02, prevede che “Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico al presente decreto, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo 4-quater e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico. “ Nel caso in cui il

progetto esecutivo e le eventuali varianti vengano trasmesse su supporto informatico, questo dovrà essere adeguato agli standard definiti dal MATT

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio provvede a trasmettere tempestivamente alla CSVIA la comunicazione di inizio lavori e la documentazione ricevuta, previa verifica della completezza formale della stessa, secondo modalità definite dalla DSA (Direzione salvaguardia Ambientale del MATT).

La Commissione Speciale VIA provvede, non appena ricevuta la notifica della data di inizio lavori, ad individuare il Gruppo Verificatore, ove non già individuato in sede di verifica di ottemperanza ai sensi dell'art 20 commi 4 e 5, ed all'avvio delle attività di verifica; di tali adempimenti sarà data formale comunicazione al Proponente.

### Criteri generali

- Tutte le attività svolte confluiscono nella relazione di verifica e controllo che il Gruppo Verificatore, in corrispondenza di particolari momenti significativi della valutazione, meglio individuati nel seguito e comunque con cadenza periodica non superiore all'anno, trasmette al Responsabile della Sezione di Verifica dell'Attuazione per essere messa all'ordine del giorno dell'Assemblea di Sezione; successivamente alla sua approvazione, il Responsabile di Sezione trasmette la stessa al Comitato di Coordinamento per essere sottoposta, ove necessario, all'Assemblea plenaria.
- Secondo quanto previsto dal DPCM di nomina della CSVIA, il referente del gruppo verificatore comunica al Comitato di coordinamento eventuali problematiche insorte durante lo svolgimento delle attività del suo gruppo di lavoro.
- Di tutte le comunicazioni con enti e soggetti esterni al Ministero ed alla CSVIA, di qualunque tipo e con qualunque finalità comunque inerenti le verifiche di attuazione, sarà data reciproca conoscenza tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio – Direzione per la Salvaguardia Ambientale e la Commissione Speciale VIA.

### Attività propedeutiche

- Quale prima attività il gruppo verificatore redige delle liste di controllo specifiche per l'opera, individuando le azioni progettuali, i tipi e le metodologie delle lavorazioni ed i relativi fattori di impatto.
- Esame specifico delle prescrizioni riportate in tutti gli atti approvativi, in particolare relativamente alle prescrizioni che comportano l'intervento di altre amministrazioni, verranno individuati i modi ed i tempi per il loro coinvolgimento da parte del MATT.
- Il gruppo verificatore, con il supporto della struttura tecnica, ricevuta la comunicazione di avvio della procedura di verifica della attuazione, provvede a redigere la relazione di verifica che esamini l'iter amministrativo, il progetto e gli aspetti ambientali e l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo.
- A supporto delle attività dei gruppi istruttori è opportuna una ricognizione delle competenze in merito alle prescrizioni ed integrazioni dettate dalle Amministrazioni diverse dal MATT per una veloce consultazione dei soggetti interessati.
- Sulla base delle attività istruttorie, il gruppo verificatore provvede a formulare un programma di attività che preveda sia la richiesta di specifici elaborati integrativi che i sopralluoghi di verifica e controllo in cantiere. Nell'ambito della prima fase sono da prevedere un incontro con il Proponente presso la sede della CSVIA ai fini di una illustrazione del progetto

esecutivo, del monitoraggio ambientale in corso e di previsione e delle fasi e modalità di lavorazione previste, nonché, un sopralluogo iniziale di ispezione dei luoghi.

#### Verifica che i lavori siano eseguiti secondo il progetto approvato

- Il soggetto aggiudicatore dell'opera provvederà a tener informata la CSVIA dello sviluppo dei lavori, comunicando tempestivamente eventuali, modifiche al cronoprogramma dei lavori, variazioni esecutive, etc.
- Sulla base del programma di attività di cui al punto precedente ed alla luce dell'evoluzione delle attività di cantiere il Gruppo verificatore effettuerà appositi sopralluoghi. Ogni sopralluogo dell'opera sarà accompagnato da specifico verbale.
- Il Gruppo verificatore ha il compito di accertare la rispondenza delle opere realizzate al progetto definitivo approvato, nonché l'ottemperanza nell'ambito dell'esecutivo delle eventuali prescrizioni formulate nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo.
- Valuta le varianti approvate ai sensi dell'art. 4 quater comma 3, indicando quelle che devono essere sottoposte al CIPE
- Il Gruppo verificatore provvederà altresì alla verifica della corretta attuazione degli interventi di mitigazione, interventi correttivi in corso d'opera, interventi di riambientazione, di ripristino ambientale di cave, ecc.
- Qualora, a seguito delle ispezioni effettuate si riscontrano, nella fase di realizzazione, violazioni dell'impatto ambientale, il Gruppo verificatore riferisce al Comitato di coordinamento, che esamina se sottoporre all'attenzione dell'Assemblea plenaria che può deliberare di riferire al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

#### Verifica di osservanza delle prescrizioni di cui alla compatibilità ambientale

Con riferimento a tutte le fasi di attività, il Gruppo verificatore provvede alla verifica della ottemperanza delle prescrizioni di tipo ambientale impartite nelle diverse fasi di approvazione e compatibilità ambientale.

- Nel caso di prescrizioni relative a competenze anche di altre Amministrazioni, il Gruppo Verificatore provvede secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

#### Verifica del Monitoraggio ambientale

- L'attività del controllo del monitoraggio ambientale ha inizio già nella fase di verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni riportate nella Delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, con la analisi del Progetto di Monitoraggio Ambientale presentato.
- Eventuali richieste di integrazioni e/o modificazioni del PMA, ove non soddisfatte nell'ambito delle attività connesse alla Conferenza dei Servizi, sono inserite nel provvedimento di verifica di ottemperanza.
- Il Gruppo Verificatore, avvalendosi della struttura tecnica di supporto, analizza il Progetto esecutivo del monitoraggio ambientale, e accerta la nomina del Responsabile ambientale.

### *Monitoraggio ambientale ante operam*

Al momento in cui la CSVIA riceve la comunicazione di inizio lavori si possono verificare due casi:

- il monitoraggio ante operam è concluso;
- il monitoraggio ante operam è ancora in corso.
- Il Responsabile Ambientale avrà cura di trasmettere i risultati già validati del Monitoraggio Ambientale ante-operam prima dell'inizio delle attività di cantiere e, comunque prima di attività che possano alterare componenti e/o fattori ambientali monitorati.
- Nel caso in cui il monitoraggio ante operam sia ancora in corso, potrà essere necessario richiedere una rimodulazione delle attività al fine di non dare inizio ad attività di cantiere che possano alterare le componenti e fattori ambientali da monitorare. Il Gruppo verificatore provvederà ad informare il Comitato di Coordinamento di tale esigenza per una eventuale discussione in sede di Assemblea Plenaria.

### *Monitoraggio ambientale in corso d'opera*

Per permettere al gruppo verificatore di:

- verificare che la dinamica dei fenomeni ambientali sia coerente rispetto alle previsioni;
- segnalare il manifestarsi di eventuali emergenze ambientali affinché sia possibile intervenire nei modi e nelle forme più opportune;
- garantire il controllo di situazioni specifiche, affinché sia possibile adeguare la conduzione dei lavori a particolari esigenze ambientali;
- verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione posti in essere per ridurre gli impatti ambientali dovuti alle operazioni di costruzione dell'opera;

in accordo con quanto previsto dalle linee guida, il proponente dovrà realizzare un apposito sistema informativo, accessibile costantemente dalla CSVIA, che risponda non solo ad esigenze di archiviazione, ma anche di acquisizione, validazione, elaborazione, comparazione, pubblicazione e trasmissione dei diversi dati, ai diversi livelli.

- Terminata la fase di verifica del Progetto di monitoraggio il GV procede alla verifica anche in campo delle attività di monitoraggio. In funzione delle componenti ambientali impattate e della rilevanza delle azioni di monitoraggio stesse dispone l'esecuzione di analisi in contraddittorio avvalendosi della struttura tecnica di supporto.
- Periodicamente saranno elaborate specifiche relazioni illustrative dell'andamento del monitoraggio e dell'effetto della realizzazione dell'opera sull'ambiente.

Nel caso in cui si verifichino eventuali emergenze ambientali o situazioni specifiche il gruppo verificatore riferisce al Comitato di coordinamento, secondo quanto previsto nel DPCM istitutivo della CSVIA.

Il Gruppo Verificatore, con il supporto della struttura tecnica, valuterà l'adeguamento del Progetto esecutivo di monitoraggio sia in termini di attivazione e/o rilocalizzazione di punti e scelta dei parametri da monitorare che in funzione dell'andamento dei lavori, dell'evoluzione dei fenomeni monitorati, dello sviluppo nell'esecuzione di lavori, del rilievo di fenomeni imprevisti e/o di eventi inattesi e della verifica dell'efficienza di eventuali opere e/o interventi di contenimento delle pressioni ambientali.

### *Monitoraggio ambientale post operam*

Tramite il monitoraggio post operam il Gruppo verificatore, con la struttura tecnica di supporto, dovrà:

- verificare la concordanza degli impatti ambientali intervenuti per effetto della realizzazione dell'opera con le previsioni del SIA;
- indicare eventuali necessità di ulteriori misure per il contenimento degli effetti non previsti.

Il gruppo verificatore concluderà le attività di monitoraggio post-operam con la relazione di verifica e controllo finale da trasmettere al Ministro.

### *Sistema di gestione ambientale*

- Il Commissario della 2° Sezione che affianca il Gruppo istruttore nella fase di verifica di ottemperanza esamina anche gli indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 11001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001).
- Il Gruppo Verificatore ricevuto il progetto esecutivo esamina: la relazione generale del progetto esecutivo che conterrà, secondo l'allegato al D.Lgs. 190/2002, l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei lavori e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

### *Gestione delle varianti in corso d'opera*

Per le varianti apportate sia in sede di redazione del progetto esecutivo, che devono essere evidenziate dal proponente sia in fase di realizzazione delle opere, il Gruppo verificatore ha il compito di accertare che, dal punto di vista ambientale, non ci siano sostanziali modificazioni rispetto al progetto definitivo approvato.

[...]

Roma, 2 maggio 2006

### **Aspetti procedurali: relazione di verifica e controllo**

Si allega, infine, un formato standard per la redazione della relazione di verifica e controllo a seguito dell'espletamento dell'istruttoria tecnica della Commissione. Il formato, redatto sulla base dei pareri attualmente resi dalla Commissione, tiene conto dei diversi adempimenti previsti, sia in fase di verifica di ottemperanza del progetto esecutivo (**Fase I**) che nelle successive fasi di verifica e controllo in corso d'opera (**Fase II**). La "Relazione finale di verifica e controllo", redatta a conclusione dell'intero procedimento (che inizia con l'ottemperanza sull'esecutivo e può estendersi anche successivamente all'entrata in esercizio dell'infrastruttura) deve sinteticamente richiamare tutte le attività svolte nel corso dell'intero procedimento, citando tutte le relazioni periodiche rese.

## **Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**[riportare i riferimenti normativi che regolano le procedure di valutazione di impatto ambientale ed in particolare i riferimenti che sorreggono il parere che si sta emettendo, es:]**

### **VISTI**

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e s.m.i. ed in particolare il Capo IV, Sezione II che “*disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997*”;

**[riportare i riferimenti normativi che regolano il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, es: ]**

### **VISTI**

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e s.m.i. concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con*



*modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248” ed in particolare l’art.9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS;*

- *il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS;*
- *il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;*
- *il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi;*

**[riportare informazioni sulla domanda della società proponente e altre informazioni con riferimento alla Delibera CIPE che elenca il progetto tra le opere strategiche nonché eventuali intese stato regioni che prevedono l’opera, es:]**

**VISTA** la richiesta presentata dalla Società/Ente [soggetto proponente] in data [data domanda] con nota [prot. nota della società proponente] per l’avvio della procedura di verifica di attuazione concernente il progetto esecutivo [titolo progetto];

**CONSIDERATO** che [titolo progetto] fa parte [descrivere se il progetto è parte di un insieme di interventi che interessano altri paesi oltre l’Italia come ad esempio “del Corridoio ...”] ed è inserito con la Delibera CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 “Legge obiettivo: 1 Programma delle infrastrutture strategiche” e s.m.i. / con la Delibera CIPE del 18 marzo 2005, n.3/2005 “Legge n. 443/2001. Integrazione 1 programma delle opere strategiche” tra gli interventi strategici e di preminente interesse nazionale nell’ambito dei [mettere l’ambito ad esempio “Sistemi autostradali e stradali”] della Regione [regione interessata] ([riportare denominazione del progetto così come da delibera]). [titolo progetto] è stato successivamente confermato con la Delibera CIPE del 6 aprile 2006, n.130/06 recante “Rivisitazione programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001)”.

L’intervento inoltre è ricompreso nelle opere previste dall’Intesa Generale Quadro sottoscritta il [gg mese anno] tra il Governo e la Regione [regione interessata] e/o dall’Atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro del [gg mese anno] tra il Governo e la Regione Veneto, sottoscritto in data [gg mese anno];

**[riportare informazioni in merito alla storia amministrativa del progetto esistente, es:]**

**PRESO ATTO** che:

- con la Delibera n.[numero delibera] del [gg/mm/aaaa] “[titolo delibera]” il CIPE ha approvato ai sensi dell’art.165 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare [titolo progetto preliminare o dell’eventuale variante]. Tale approvazione, [riportare nello specifico quanto implica l’approvazione anche con riferimento alle varianti di tracciato];
- con la Delibera n.[numero delibera] del [gg/mm/aaaa] “[titolo delibera]” il CIPE ha approvato ai sensi dell’art.166 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., [riportare ad esempio con prescrizioni da attuare in fase di redazione e di realizzazione del progetto esecutivo e con raccomandazioni], il progetto definitivo [titolo progetto definitivo o delle eventuali varianti];



- con il Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale - VIA e VAS n.[*numero parere della Commissione su precedenti verifiche di attuazione o varianti*] del [gg/mm/aaaa] è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art.185, commi 6 e 7 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. per il progetto esecutivo [*titolo progetto definitivo o delle eventuali varianti*]. Con tale parere la Commissione ha espresso quanto segue: [*riportare per esteso le valutazioni in merito per la verifica di attuazione*];
- che con il decreto di compatibilità ambientale n. [*numero decreto*] del [*data decreto*] è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto [*titolo progetto*];

**[riportare i riferimenti relativi all'acquisizione della domanda presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e della documentazione esaminata, es:]**

#### **PRESO ATTO**

- che la richiesta presentata dalla Società/Ente [*soggetto proponente*] in data [*data domanda*] con nota [*prot. nota della società proponente*], è stata acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (Direzione) con [*prot.n.DVA-2011-xxxx in entrata*] in data [gg/mm/aaaa];
- che la Direzione con nota [*prot.n.DVA-2011-xxxx in uscita*] in data [gg/mm/aaaa], acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (Commissione) con [*prot.n.CTVA-2011-xxxx in entrata*] in data [gg/mm/aaaa] ha trasmesso la documentazione progettuale ai fini dell'avvio delle attività istruttorie di competenza ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, Capo IV, Sezione II del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale che si compone dai seguenti elaborati forniti dalla Società/Ente [*soggetto proponente*]:

- documentazione progettuale presentata in data [gg/mm/aaaa] con nota [*prot. nota della società proponente*] assunta dalla Commissione con [*prot.n.CTVA-2011-xxxx in entrata*] in data [gg/mm/aaaa] e consistente in:
  - progetto esecutivo,
  - l'attestazione della rispondenza al progetto definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera;
  - ecc.;
- documentazione integrativa fornita in data [gg/mm/aaaa] con nota [*prot. nota della società proponente*] assunta dalla Commissione con [*prot.n.CTVA-2011-xxxx in entrata*] in data [gg/mm/aaaa] in risposta alla richiesta di integrazioni effettuata dalla Commissione con nota [*prot.n.CTVA-2011-xxxx in uscita*] del [gg/mm/aaaa] e consistente in:
  - [*studio xxx*];
  - [*documentazione riguardante il xxxx*];
- documentazione integrativa volontaria fornita [*riportare la motivazione per la quale tale documentazione viene presentata*] in data [gg/mm/aaaa] con nota [*prot. nota della società proponente*] assunta dalla Commissione con [*prot.n.CTVA-2011-xxxx in entrata*] in data [gg/mm/aaaa] consistente in:
  - [*studio xxx*];
  - [*documentazione riguardante il xxxx*];

**[riportare l'oggetto del presente parere, es: specificare se trattasi di ottemperanza su esecutivo o di successiva fase di verifica e controllo, es per la fase II:]**

**CONSIDERATO** che l'oggetto del presente parere è la verifica ed il controllo dei lavori, ai sensi dell'art.185, commi 6 e 7 del D.Lgs.n.162/2006 e s.m.i., al fine di escludere che la realizzazione delle opere comporti significative variazioni dell'impatto ambientale;

## ESPRIME LE SEGUENTI VALUTAZIONI

### 1. Richiami sintetici sull'opera

**[riportare informazioni in merito all'opera]**

*[fornire una descrizione delle opere principali del progetto e delle loro caratteristiche tecniche]*

### 2. Descrizione del progetto esecutivo

**[riportare la descrizione del progetto esecutivo]**

*[descrivere il tracciato dell'opera e le sue caratteristiche tecniche e le variazioni intervenute in sede del progetto definitivo nonché in fase di redazione del progetto esecutivo]*

*[descrivere le opere d'arte e le loro caratteristiche tecniche]*

### 3. Prescrizioni della Delibera CIPE n.[numero delibera di approvazione progetto preliminare] del [dd/gg/aaaa] e n. n.[numero delibera di approvazione progetto definitivo] del [dd/gg/aaaa]

**[riportare informazioni per la tabella di ottemperanza e eventuali considerazioni in merito a specifici argomenti]**

Le prescrizioni, di cui alla/alle Delibera/e CIPE n.[numero delibera] del [gg/mm/aaaa], sono state sostanzialmente ottemperate dalla Società [società proponente] nel progetto definitivo/esecutivo. Per l'esame analitico delle prescrizioni e delle relative modalità di ottemperanza si rimanda a quanto riportato nella "Tabella di verifica di ottemperanza" allegata al presente parere e che costituisce parte integrante dello stesso.

Nella Tabella sono riepilogati le prescrizioni dei provvedimenti adottati, l'eventuale riferimento agli elaborati di progetto e gli esiti della verifica. In particolare le prescrizioni risultano ottemperate con le seguenti notazioni:

- [elencare le prescrizioni per le quali l'ottemperanza è soggetta ad ulteriori prescrizioni, da verificarsi in fase di verifica di attuazione];
- [elencare le prescrizioni per le quali l'ottemperanza risulta verificabile in fase di esercizio dell'opera];
- [elencare le prescrizioni che riguardano/non riguardano la tratta in esame];

– [ecc.];

#### **4. Verifica e controllo**

**[riportare le valutazioni istruttorie]**

*[descrivere i lavori eseguiti e gli esiti del sopralluogo]*

#### **5. Monitoraggio ambientale**

**[riportare le valutazioni istruttorie]**

*[descrivere le attività svolte nell'ambito del monitoraggio per ogni componente e fattore ambientale nonché gli esiti delle verifiche effettuate]*

**PER EFFETTO DI QUANTO ESPOSTO IN PRECEDENZA LA COMMISSIONE ESPRIME**

#### **PARERE CHE**

**Se Fase 1 (ottemperanza esecutivo)** *[riportare le conclusioni della verifica di ottemperanza del progetto esecutivo esaminato rispetto al progetto definitivo approvato, segnalando ulteriori ed eventuali adempimenti previsti nelle successive fasi di verifica]*

**Se Fase 2 (verifica e controllo)** *[riportare le conclusioni delle verifiche svolte con riferimento ad eventuali criticità riscontrate dalle attività di cantiere e con riferimento alle misure da adottare per scongiurare eventuali rischi per le componenti ambientali interessate dalle attività citate]*

*[riportare ogni richiesta di aggiornamento documentazione anche alla luce di eventuali osservazioni]*

*[specificare i documenti da acquisire per le fasi successive della verifica di attuazione ad esempio definizione dello stato di ottemperanza delle prescrizioni previste successivamente all'attuale fase realizzativa, manuale delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, ecc.]*